

Provincia di Biella

Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile da sorgenti del torrente Sessera e in parte dallo stesso torrente Sessera, dal Rio Canale della Costa, dal Rio Croso delle Lacere e dai Rii Viola e Baso nel Comune di Valdilana (BI), assentita a CORDAR VALSESIA S.p.A. con D.D. n. 100 del 26.01.2026. PRAT. 269BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 100 del 26.01.2026

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 dicembre 2025 dal Presidente pro tempore di CORDAR VALSESIA S.p.A., relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, a

CORDAR VALSESIA S.p.A. - codice fiscale: 01271960021 - con sede in Serravalle Sesia (VC) - Frazione Vintebbio - via G. Marconi snc, nuova concessione conseguente a variante sostanziale della precedente concessione assentita con D.D. 24 dicembre 2007 n° 4.370, per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 43 e un volume annuo massimo complessivo di metri cubi 624.412, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 19,80 d'acqua pubblica superficiale e sotterranea, (omissis) a esclusivo uso potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete acquedottistica d'interesse pubblico nella gestione di parte del servizio idrico del Comune di Valdilana), con obbligo di restituzione dei reflui tramite collettori consortili pubblici o privati nel bacino tributario del torrente Sessera a valle del Comune di Valdilana (BI); Di accordare secondo quanto disposto dal combinato dell'art. 24, comma 2, lettera c) e dell'art. 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. il rilascio di nuova concessione conseguente a variante sostanziale per un periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, giorno successivo a quello di ultima vigenza della precedente concessione assentita con D.D. 24 dicembre 2007 n° 4.370, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 23 dicembre 2025 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.435 di Rep. del 23 dicembre 2025

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Gestore titolare delle derivazioni terrà sollevata e indenne l'Autorità

concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime sia dei corpi idrici superficiali che di quelli sotterranei in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale dei corpi idrici nei tratti influenzati dai prelievi, che possa compromettere il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI